



## **CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL TRAPPOLAMENTO UNGULATI NEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO**

### **Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità generali**

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della gestione in concessione del trappolamento di cinghiali e mufloni all'Isola d'Elba. Le catture dovranno essere realizzate mediante trappole posizionate nell'area protetta ad una distanza massima di 100 metri dalla viabilità carrabile. A seguito di accordi con la Provincia di Livorno alcune trappole potranno essere posizionate nel territorio isolano non ricompreso nel Parco. Attualmente sono posizionate sul territorio 54 strutture di cattura (30 trappole nel versante occidentale, 6 in quello centrale, 18 in quello orientale) di cui 52 ubicate nell'area protetta. La concessione del servizio non prevede limiti per le catture dei cinghiali. I mufloni potranno invece essere catturati solamente a seguito di successive indicazioni dell'Ente Parco. In particolare il piano di prelievo, che verrà redatto a seguito dei censimenti primaverili, individuerà i mufloni distinti per sesso ed età che potranno essere catturati. Il servizio consiste principalmente nella manutenzione, foraggiamento e attivazione delle trappole. Le attività di foraggiamento devono essere realizzate su tutte le trappole posizionate sul territorio per un minimo di 240 giorni ricompresi dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre 2010. Il servizio comprende inoltre il recupero degli ungulati catturati, la cura degli stessi nel rispetto delle norme sul benessere animale e il posizionamento delle trappole. Gli ungulati catturati sono di proprietà del concessionario e sono destinati all'allevamento e al ripopolamento di istituti faunistici recintati, secondo la normativa vigente in materia. Gli allevamenti o gli istituti faunistici ai quali sono destinati gli ungulati catturati non possono essere ubicati nell'Arcipelago Toscano o in altra area dove la normativa non consenta l'introduzione di detto ungulato. Gli ungulati catturati possono essere destinati alla macellazione nel rispetto della normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi fanno capo al Concessionario. Obiettivo del servizio è tenere sotto controllo le popolazioni degli ungulati dell'Isola d'Elba. In particolare con il trappolamento del cinghiale si vuole catturare il maggior numero di individui e, ai fini della diminuzione della capacità riproduttiva della popolazione, dovrà essere privilegiato il prelievo delle classi giovanili (striati). I cinghiali, compatibilmente con le difficoltà di tipo logistico, dovranno essere prelevati in modo omogeneo sul territorio. Il numero minimo di capi che dovranno essere catturati è pari a 1045. Per quanto riguarda il muflone, il piano individua i capi, distinti per sesso e età, che possono essere catturati ed indica le aree in cui devono preferibilmente concentrarsi le attività di trappolamento. Il piano di prelievo del 2009 prevedeva che fossero catturati n. 167 mufloni.

### **Art. 2 - Durata della concessione**

La concessione ha durata dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2010.



### **Art. 3 – Corrispettivo**

L'importo massimo individuato per assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico – finanziario è di Euro 43.669,12 (IVA inclusa).

### **Art. 4 – Descrizione delle attività**

Il servizio consiste nella manutenzione, foraggiamento, attivazione e spostamento delle trappole, nel recupero degli ungulati catturati, nella cura degli stessi nel rispetto delle norme sul benessere animale.

### **Art. 5 – Requisiti minimi di ordine generale e tecnico-finanziario del Concessionario**

1. Essere iscritto alla camera di commercio industria agricoltura artigianale o in registro professionale o commerciale dello stato di residenza;
2. essere autorizzato per la detenzione e/o commercializzazione e/o allevamento di mufloni e cinghiali;
3. non versare nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;
4. non trovarsi in posizione debitoria aperta con l'Ente Parco alla data di presentazione della domanda;
5. aver dichiarato un fatturato degli ultimi 3 anni superiore all'importo massimo a base di gara.

### **Art. 6 - Attrezzature e materiali**

La Stazione appaltante concede in comodato gratuito al concessionario n. 54 strutture di cattura, nelle condizioni di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano al momento dell'assunzione del servizio.

Il concessionario mette a disposizione dell'Ente Parco un numero minimo di 15 strutture di cattura di sua proprietà.

Il concessionario si avvale del materiale sopraelencato per lo svolgimento del servizio in concessione, assumendo l'onere dell'ordinaria e straordinaria manutenzione, della



sostituzione delle apparecchiature o delle componenti non passibili di riparazione, delle integrazioni che si rendessero necessarie per la funzionalità e continuità del servizio.

Al termine della concessione tutti gli impianti e le attrezzature vengono restituiti nella piena disponibilità della Stazione Appaltante nelle migliori condizioni di manutenzione. Resta, invece, nella proprietà del concessionario il materiale aggiuntivo dal medesimo fornito per il miglioramento del servizio.

Il Concessionario, prima di effettuare qualsiasi modifica strutturale alle attrezzature o ai materiali di proprietà della Stazione Appaltante, deve ottenere il consenso preventivo per scritto.

Qualsiasi altro materiale non elencato al presente articolo e necessario per la realizzazione del servizio è a carico del Concessionario.

In caso di furto o danneggiamento grave (esclusi danni da ungulati) delle trappole o parti strutturali delle stesse, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante che, fatte salve disponibilità di bilancio, provvederà all'acquisto del materiale sottratto o danneggiato gravemente. I costi per la sostituzione o la posa in opera sono a carico del Concessionario.

## **Art. 7 - Obblighi a carico del concessionario**

E' obbligo del Concessionario:

- foraggiare tutte le trappole posizionate sul territorio al momento del servizio per un numero minimo di 240 giorni dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2010;
- comunicare formalmente per posta elettronica la necessità di spostare o posizionare una trappola;
- effettuare sopralluogo congiunto prima di procedere allo spostamento o posizionamento di una trappola;
- posizionare o spostare le trappole previa acquisizione nulla osta dell'Ente Parco per posta elettronica;
- redigere i modelli consegnati dall'Ente in cui devono essere indicati sesso, classe di età, specie, peso e trappola di cattura dell'ungulato prelevato;
- rispettare le norme sul benessere animale e adoperarsi per causare il minor stress possibile agli ungulati nel trasferimento dalla trappola al sito di conferimento e nello stazionamento nel sito. In particolare il trasferimento non deve superare la distanza di 50 km e nel sito gli ungulati devono essere divisi per coetanei e specie e riforniti quotidianamente di acqua e cibo;
- marcare i mufloni catturati che non sono stati assegnati;
- relazionare settimanalmente all'Ente Parco sull'andamento del servizio;
- comunicare immediatamente all'Ente Parco qualsiasi tipo di problematica relativa al servizio;
- mantenere la riservatezza sui dati relativi al servizio;
- dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del servizio;
- realizzare il servizio a regola d'arte;



- informare l'Ente Parco del domicilio eletto per le comunicazioni.

Oltre gli obblighi sopra specificati, sono a carico del Concessionario:

- 1) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro. Nell'esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- 2) La predisposizione di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 3) L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- 4) Il rispetto delle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 8 - Conoscenza delle condizioni del servizio di concessione**

L'assunzione del servizio di concessione, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza dell'appalto.

La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che il Concessionario, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato le località e si sia reso esatto conto delle attività da



eseguire, dei luoghi, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i servizi tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. In conseguenza il prezzo stabilito in sede di offerta si intende accettato dall'Impresa come remunerativo in termini di utili e di spese generali, in quanto esso comprende tutti i costi, nonché del proprio beneficio.

Il Concessionario pertanto non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

### **Art. 9 – Monitoraggio e controllo da parte della Stazione Appaltante**

E' facoltà della Stazione appaltante provvedere in qualunque momento a mezzo di proprio personale a verifiche, ispezioni e sopralluoghi ed è obbligo del concessionario fornire la più ampia collaborazione.

### **Art. 10 – Responsabilità**

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Concessionario risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato alla Stazione appaltante o a terzi nell'esercizio della medesima. La Stazione appaltante non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla concessione di cui al presente capitolato, sia essa di natura contrattuale che extracontrattuale.

Il Concessionario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio in concessione in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di detto servizio alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, con riferimento anche alle norme sanitarie, alle norme in materia di gestione venatoria nazionale e regionale, alle norme in materia di maltrattamento animale.

### **Art. 11 – Cauzioni e coperture assicurative**

#### a. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ed all'art. 100 del D.P.R. n. 554/99 l'offerta per la partecipazione alla gara dovrà essere corredata da una cauzione, da prestarsi a favore della Stazione Appaltante, pari al 2% dell'importo del servizio in concessione, e dunque pari a Euro 873,38 (ottocentosestantatre/38), costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, presso la Tesoreria della Stazione Appaltante – Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Portoferraio;



- ☒ da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante, redatte conformemente allo schema di polizza tipo 1.1 e relativa scheda tecnica debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/04, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, a ciò autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 30/03/04, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 ed all'art. 100 del D.P.R. n. 554/99;

Detta cauzione provvisoria sarà a copertura della eventuale mancata sottoscrizione del Contratto per volontà dell'Aggiudicatario, ed è svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. Alle imprese che presentino idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità, si riconosce il beneficio di cui al co. 7 del citato art. 75 del D.Lgs. n. 163/06.

La garanzia è, altresì, corredata di dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'amministrazione aggiudicatrice con la validità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 ed all'art. 101 del D.P.R. n. 554/99.

La garanzia dovrà prevedere, ai sensi del co. 4 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### b. Cauzione definitiva

Prima della firma del contratto il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. Questa è costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante, redatte conformemente allo schema di polizza tipo 1.1 e relativa scheda tecnica debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/04, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, a ciò autorizzato ai sensi del D.P.R. n.115 del 30/03/04, conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.Lgs. n.163/06 ed all'art. 100 del D.P.R. n. 554/99;

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento (in applicazione di quanto precisato all'art. 113 del D:Lgs 163/ 2006) e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che assegnerà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva sta a garanzia:

- a) dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in contratto;
- b) del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi;
- c) del rimborso di somme eventualmente pagate in più dalla Stazione Appaltante;
- d) di tutti gli eventuali diritti che la Stazione Appaltante potrà vantare a causa del Contratto;



e) della tariffazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, salva, in ogni caso, ogni altra azione, qualora la cauzione non risultasse sufficiente. Resta convenuto che, anche quando a collaudo eseguito nulla osti alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia, a giudizio della Stazione Appaltante, all'uopo sufficiente. Qualora l'Appaltatore aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui alle Leggi 12.9.1982 n° 936, la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del termine del contratto. Alle imprese che presentino idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità, si riconosce il beneficio di cui al co. 7 del citato art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. La garanzia dovrà prevedere, ai sensi del co. 4 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

#### c. Assicurazione

Il Concessionario è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività sino alla cessazione del contratto.

### **Art. 12 – Pagamenti e penali**

L'importo corrisposto nella concessione del servizio del trappolamento per il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario è pari al massimo ad Euro 43.669,12 (iva inclusa). L'equilibrio economico finanziario viene raggiunto con la cattura di 1045 cinghiali. Pertanto il suddetto importo verrà corrisposto in proporzione al numero dei cinghiali catturati. Verrà corrisposto un importo pari a Euro 10.917,28 a seguito della cattura del 100° cinghiale, un importo pari a Euro 10.917,28 a seguito della cattura del 300° cinghiale, un importo pari a Euro 10.917,28 a seguito della cattura del 700° cinghiale, un importo pari a Euro 10.917,28 a seguito della cattura del 1045° cinghiale. I suddetti importi verranno liquidati entro 60 giorni dall'emissione della fattura da parte del concessionario. Nel caso in cui il numero complessivo dei cinghiali catturati sia ricompreso nell'intervallo 701°-1045° l'Ente Parco si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 31,64 (iva inclusa) per ogni cinghiale catturato in meno rispetto al numero minimo di 1045.

Alle diverse rate da corrispondere ai differenti stati avanzamento e alle penali sarà applicato l'eventuale ribasso definito in sede di aggiudicazione della gara.



### **Art. 13 - Penalità**

Qualora vengano accertate a carico del Concessionario violazioni agli obblighi contrattuali assunti la Stazione appaltante contesta gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce giustificazioni ritenute valide da parte della Stazione Appaltante, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile tra Euro 50,00 e Euro 500,00 secondo la gravità dell'inadempienza. La Stazione Appaltante provvede a recuperare la somma corrispondente operando detrazioni sulle fatture emesse o avvalendosi della cauzione. In quest'ultimo caso la medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Nel caso dell'accertamento di mancato foraggiamento su una o più trappole posizionate sul territorio l'Ente Parco si riserva la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di foraggiamento in meno rispetto al numero minimo di 240.

### **Art. 14 - Clausola risolutiva e revoca della concessione**

La Stazione appaltante, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 del codice civile, previa comunicazione della volontà di avvalersi di tale facoltà, anche per una sola delle seguenti cause:

- 1) cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, oppure il verificarsi di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- 2) eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- 3) n. 3 contestazioni nell'arco del medesimo anno per inadempimento agli obblighi di capitolato;

Le spese occorrenti per eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a carico esclusivo del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.



Si applica l'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio in concessione.

La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse o per sopraggiunte indicazioni normative; nel qual caso la Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere al Concessionario le somme dovute per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti fino il giorno della risoluzione

### **Art. 15 – Controversie e Foro competente**

Tutte le controversie fra l'Ente e la Ditta, così durante l'esecuzione del servizio, come al termine del contratto, che non si siano potute definire in via amichevole, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno definite presso il Foro di Livorno.

### **Art. 16 - Spese contrattuali**

Le spese di bollo, diritti ed ogni altra accessoria per il contratto sono a carico del Concessionario. Le spese eventuali di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione. Sarà in ogni caso a carico del Concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

### **Art. 17 - Cessione**

E' fatto divieto di cessione totale o parziale a terzi della presente concessione.

### **Art. 18 - Adeguamento dei prezzi**

L'adeguamento ai prezzi verrà effettuato ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 19 – Varianti**

Ammissibilità di varianti: nessuna.



Capitolato speciale concessione  
trappolamento

## **Art. 20 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia.